

# ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del Decreto - Legge 40/2010 che all'art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell'art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380/2001) che disciplina i casi di **intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo**. In particolare, viene ampliata la categoria degli interventi soggetti ad **attività di edilizia libera**.

Tra questi la più rilevante è la **manutenzione straordinaria** (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.

**Prima dell'inizio dei lavori** è comunque obbligatorio per tale intervento comunicare all'amministrazione **comunale il nominativo dell'impresa a cui affidare i lavori**, nonché la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lett. b) e c) del Dlgs 81/2008 ossia il **documento unico di regolarità contributiva**, oltre a disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni.

Unitamente alla **comunicazione di inizio lavori** è obbligatorio anche trasmettere all'amministrazione comunale una **relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato** il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la **mancata trasmissione** della relazione tecnica sono sanzionate con una somma pari a 258 euro. Tale sanzione può essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell'intervento.

IL RESPONSABILE U.TC.

Arch. Emanuela Schiaffonati